

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”
Ex DPCM 10 dicembre 2010

DECRETO COMMISSARIALE n. 313 del 22 MAG. 2014

PA149 A – Misilmeri “Opere di regimazione idraulica c.da Piano Stoppa” – Occupazione anticipata d’urgenza preordinata all’espropriazione e determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;

VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “Disposizioni Urgenti di Protezione Civile“, con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di programma sopra citato;

VISTO l’art. 21 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore – Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Siciliana, e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i procedimenti e cura tutte le attività di coordinamento delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel



disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 e delle norme ivi richiamate;

VISTO l'art. 1 c. 111 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono state sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/01/2014, registrato in data 3 marzo 2014 alla Corte dei conti al n. 636, con il quale viene prorogato l'incarico di commissario straordinario delegato al dott. Maurizio Croce, conferito con il citato DPCM del 10 dicembre 2010, per la durata di un biennio a far data dalla cessazione del precedente incarico;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 12 aprile 2006 n. 163", e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma, è compreso l'intervento individuato con il codice **PA149 A**, riguardante l'esecuzione di **"Opere di regimazione idraulica c.da Piano Stoppa"**, per un importo complessivo di € **2.000.000,00**;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture, il patrimonio ambientale e culturale;

CONSIDERATO che le ragioni d'urgenza risultano ampiamente documentate nella relazione tecnica allegata al progetto, che qui si richiama integralmente, ed in particolare: [...] *"In presenza di una rete di drenaggio incompleta, inadeguata, largamente compromessa e quindi assolutamente non idonea a convogliare le portate meteoriche del bacino se non in quantità minima..... si riscontrano spesso diffusi e persistenti allagamenti nelle parti del territorio più depresse (terreni incolti, aree coltivate ed anche zone edificate) dove si riversano le portate meteoriche del bacino non smaltite dal sistema di canalizzazioni secondarie e terziarie e liberamente defluenti per lo più lungo le sedi stradali impermeabili..... dopo i frequenti allagamenti, privati e squadre di soccorso (Vigili del Fuoco, Protezione civile) sono costretti a rilanciare con l'ausilio di pompe idrovore e manichette sulla stessa sede stradale della via Fico d'india i volumi idrici accumulati [...]"*;

CONSIDERATO che l'intervento è necessario per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità degli abitanti del Comune di Misilmeri fraz. Piano Stoppa;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 311 del 22 maggio 2014 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto relativo al suddetto intervento

CONSIDERATO che con il suddetto Decreto l'intervento in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile;

VISTI gli elaborati del progetto esecutivo relativi alle "Espropriazioni", costituiti da:

- **Elaborato ED 16** – stima delle indennità di esproprio;
- **Elaborato EG 25** – piano particellare d'esproprio;
- **Integrazioni Progettuali** – Piano Piano particellare di esproprio con le occupazioni temporanee al fine di consentire l'accesso alle bocche di areazione della galleria per poter collocare opportune opere di protezione sullo sbocco delle stesse.



VISTO il D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

ATTESO che trattasi di opere rientranti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010 ex D.P.C.M. del 10.12.2010 ed ex O.P.C.M. 09.07.2010 n. 3886 art.1 e, pertanto, urgenti ed indifferibili;

CONSIDERATO che, per quanto specificato in premessa, sussistono i presupposti di cui all'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., anche in considerazione della particolare natura dell'opera da realizzare, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza degli abitanti del Comune di Misilmeri c.da Piano Stoppa;

RITENUTO pertanto, necessario disporre l'occupazione urgente e temporanea e la relativa immissione in possesso degli immobili su cui ricade l'intervento, allo scopo di dare sollecito inizio ai lavori per la realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi, al fine di eliminare l'attuale situazione di oggettivo pericolo in ragione del rischio idrogeologico che connota la frazione in argomento;

RAVVISATA altresì la necessità di provvedere contestualmente alla determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione del progetto esecutivo in oggetto;

ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 20 c. 4 del decreto legge n. 185/09, come richiamato dall'art. 17 del citato decreto legge 195/2009 e riportate nel DPCM del 10 dicembre 2010.

DECRETA

Articolo 1

E' autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza, dalla data del presente decreto per un periodo di anni cinque, delle aree site nel Comune di Misilmeri di cui alla stima delle indennità di esproprio e relativo elenco dei proprietari ed al piano particellare di esproprio allegati al presente provvedimento (elaborati di progetto ED 16 e EG 25 e Integrazioni progettuali) che ne costituiscono parte integrante, occorrenti per la realizzazione del progetto denominato *PA149 A "Opere di regimazione idraulica c.da Piano Stoppa"* nel comune di Misilmeri (PA).

Articolo 2

L'indennità provvisoria di espropriazione delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto è determinata come prevista nel sopracitato elaborato di progetto (elaborato di progetto ED 16 e Integrazioni progettuali) allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 3

Il presente Decreto dovrà essere notificato ai proprietari i quali, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, comunicheranno la loro condivisione sulla relativa determinazione dell'indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.

Articolo 4

Ai proprietari che condividano la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto dell'80% dell'indennità, previa autocertificazione attestante la libera e piena proprietà del bene.

Articolo 5

I proprietari che condividano la determinazione dell'indennità di espropriazione e dichiarino l'assenza di diritti di terzi sono tenuti a depositare la documentazione comprovante, anche mediante



attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene entro sessanta giorni dalla comunicazione di condivisione dell'indennità.

Articolo 6

Qualora sia stata condivisa l'indennità e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene può essere concluso l'atto di cessione. Nel caso in cui il proprietario percepisca l'indennità e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

Articolo 7

Nel caso in cui il proprietario abbia condiviso l'indennità senza dichiarare l'assenza dei diritti di terzi sul bene ovvero senza depositare la documentazione di cui sopra, ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante, si provvederà ad emettere il decreto di esproprio previo deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 8

I proprietari che non condividono l'indennità possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti entro il termine di trenta giorni dalla immissione in possesso. Decorso detto termine, gli stessi possono comunicare, entro il termine di giorni venti, se intendano avvalersi per la determinazione dell'indennità del procedimento di cui all'art. 21 del DPR 327/2001, e in caso affermativo designare un tecnico di propria fiducia. Qualora non pervenga alcuna comunicazione nel termine suindicato, si provvederà a richiedere la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione alla Commissione provinciale competente ai sensi dell'art. 21, comma 15, del D.P.R. 327/2001.

Articolo 9

Si avverte che decorsi inutilmente trenta giorni dalla immissione in possesso la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione si intende non concordata e sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Effettuato il deposito si provvederà ad emettere il decreto di esproprio.

Articolo 10

I soggetti espropriandi possono convenire la cessione volontaria del bene o della sua quota di proprietà in ogni fase del procedimento espropriativo, e comunque fino alla data in cui è emesso il decreto di esproprio. In tal caso ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001 spetteranno le maggiorazioni previste.

Articolo 11

I proprietari espropriandi, anche se non intendono condividere la determinazione dell'indennità sono in ogni caso tenuti ad indicare il numero del codice fiscale ai sensi dell'art. 11 del DPR 29.09.1973 n. 605.

Articolo 12

Il presente decreto verrà eseguito entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della sua emanazione, con l'immissione in possesso e con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. sopra citato.

Articolo 13

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria è



dovuta un'indennità di occupazione da computare ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, pari per ogni anno ad un dodicesimo di quanto dovuto per l'esproprio dell'area e, per ogni mese e frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

Articolo 14

Il Responsabile dell'Ufficio Espropri del Comune di Misilmeri o, in assenza del ruolo, il responsabile dell'Ufficio Tecnico ed il personale d'aiuto, sono autorizzati ad accedere nelle aree suindicate di proprietà delle Ditte specificate nell'allegato elenco, per procedere alla redazione dei relativi verbali di consistenza e di immissione in possesso.

Articolo 15

L'immissione nel possesso delle aree da occupare verrà effettuata contestualmente alla stesura del verbale di consistenza dei luoghi. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni. Alle operazioni possono partecipare il possessore degli immobili ed i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento avanti al TAR competente per territorio, o in alternativa ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità, ai sensi dell'art. 53 D.P.R. n. 327/2001.



Commissario Straordinario Delegato

(dott. Maurizio Croce)